

VITO POLI
FAUSTO BASSETTA

ORDINAMENTO MILITARE

CODICE E TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

SETTIMA EDIZIONE

VOLUME PRIMO

LAURUS ROBUFFO

VITO POLI
FAUSTO BASSETTA

ORDINAMENTO MILITARE

CODICE E TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

SETTIMA EDIZIONE

VOLUME PRIMO

LAURUS ROBUFFO

Premessa alla settima edizione

Il codice dell'ordinamento militare ed il t.u. regolamentare attuativo rappresentano il più tempestivo ed eccezionale intervento di riassetto realizzato in uno dei settori più delicati per la vita della nazione; specie se si tiene conto della assoluta complessità del previgente quadro normativo caratterizzato da un numero esorbitante di fonti ed articoli, nonché dalla loro stratificazione nel corso dei secoli (un certo numero di fonti risalgono all'800 e talune, tramite una catena di rinvii materiali, agli stati preunitari).

L'attività di riassetto normativo racchiusa nel codice e nel t.u. regolamentare rappresenta un risultato straordinario:

- *sul piano della semplificazione normativa, riducendo di circa quattro quinti la normativa di rango primario e secondario finora vigente (da circa 1.600 fonti primarie e secondarie ad una sola fonte primaria ed una sola fonte secondaria; da circa 17.000 articoli a 3.398 articoli);*
- *dal punto di vista storico, perché è la prima volta che l'Italia si dota di un codice di tale portata nel settore del diritto militare;*
- *in comparazione con gli altri ordinamenti europei, in particolare e stranieri, in generale, che non sono dotati di uno strumento normativo così ampio, completo e sofisticato.*

L'opera si propone l'ambizioso compito di fornire, agli studiosi ed agli operatori pratici, condensato in un solo agile volume, l'intero corpus normativo rappresentato non solo dal codice e dal t.u. regolamentare ma anche dalle ulteriori leggi collegate di rilevante interesse.

Questa settima edizione, coordinata e annotata con la giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo l'importante pronuncia 13 giugno 2018, n. 120) registra le recenti novità introdotte dagli interventi integrativi e dalle modifiche recate dalla legislazione d'urgenza e dai diversi provvedimenti normativi finanziari.

In particolare ricordiamo il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Gli Autori

trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che hanno carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte. ⁽²⁾

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 10, co. 1, lett. t), n. 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 10, co. 1, lett. t), n. 2, d.lgs. n. 94/2017, con efficacia a far data dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 94/2017.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 6, co. 1, lett. m), d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.*

Art. 1826. Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori. ⁽¹⁾ 1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti: ⁽²⁾

- a) indennità di presenza festiva;
- b) indennità di presenza per particolari festività;
- c) indennità di seconda lingua (tedesco);
- d) indennità di seconda lingua (francese);
- e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;
- f) indennità premio di disattivazione.

1-bis. Al medesimo personale sono altresì attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. ⁽³⁾

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 10, co. 1, lett. s), n. 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94.*

(2) *Alinea così sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. s), n. 2, d.lgs. n. 94/2017.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 10, co. 1, lett. s), n. 3, d.lgs. n. 94/2017, con efficacia a far data dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 94/2017.*

Art. 1826-bis. Fondo. ⁽¹⁾ 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1.

3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:

a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;

b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.

4. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.

(1) *Articolo inserito dall'art. 10, co. 1, lett. t), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94, con efficacia a far data dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 94/2017.*

TITOLO VI

ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

CAPO I

ISTITUTI DI RETRIBUZIONE INDIRECTA

Art. 1827. Servizio di vettovagliamento. 1. Il personale militare ha diritto al servizio di vettovagliamento a norma delle disposizioni dell'articolo 546.

Art. 1828. Alloggi di servizio. 1. Al personale militare può essere concesso l'alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.

CAPO II

INTERVENTI E ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE

Art. 1829. Promozione del benessere del personale militare. 1. La promozione del benessere del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, della sua famiglia e degli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è finalizzata all'incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi.

Art. 1830. Competenza statale. 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rien-

trano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.

Art. 1831. Quadro degli interventi. 1. Il Ministero della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento;

b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;

c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;

d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. ⁽¹⁾

2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 6, co. 1, lett. n), d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

Art. 1832. Formazione ed elevazione culturale.

1. Al fine di promuovere la crescita culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari, l'Amministrazione cura le iniziative disciplinate dall'articolo 1474.

Art. 1833. Organismi di protezione sociale. 1.

Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento.

Art. 1834. Concessione in uso di beni demaniali.

1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate è disciplinata dall'articolo 547.

CAPO III

MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Art. 1835. Rimborso spese sostenute per rette di asili nido. 1. Nell'ambito delle attività assistenziali

nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

Art. 1836. Fondo casa. ⁽¹⁾ 1. Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia è concessa nei limiti delle disponibilità annuali del fondo.

2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 0 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa è autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente. ⁽²⁾

3. Con il regolamento sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1. ⁽³⁾

4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. i), d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, co. 1153, l. 27 dicembre 2018, n. 205.

(3) Comma così modificato dall'art. 12, co. 1, lett. b), d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91.

Art. 1837. Borse di studio. 1. Nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.

Art. 1837-bis. Assistenza in favore delle famiglie dei militari.

1. I familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi

di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione. (1)

(1) *Articolo inserito dall'art. 6, co. 1, lett. l), d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.*

Il codice dell'ordinamento militare ed il t.u. regolamentare attuativo rappresentano il più tempestivo ed eccezionale intervento di riassetto realizzato in uno dei settori più delicati per la vita della nazione; specie se si tiene conto della assoluta complessità del previgente quadro normativo caratterizzato da un numero esorbitante di fonti ed articoli, nonché dalla loro stratificazione nel corso dei secoli (un certo numero di fonti risalivano all'800 e talune, tramite una catena di rinvii materiali, agli stati preunitari).

Questa settima edizione, coordinata e annotata con la giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo l'importante pronuncia 13 giugno 2018, n. 120) registra le novità introdotte dagli interventi correttivi, dalla decretazione d'urgenza e dai provvedimenti finanziari.

Vito POLI è Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, fuori ruolo. È coordinatore della Struttura di missione per le procedure di infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato in passato magistrato ordinario, della Corte dei conti, di TAR, docente universitario a contratto di diritto pubblico e privato presso l'Università di Roma Tor Vergata. Già consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni militari, ha presieduto negli anni 2008 - 2009 il Comitato scientifico, insediato presso il Ministero della difesa, incaricato della redazione del codice dell'ordinamento militare e del relativo t.u. regolamentare. Ha esercitato le proprie funzioni giurisdizionali presso la quarta sezione del Consiglio di Stato. È stato componente dell'organo di autogoverno della Giustizia amministrativa e dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Fausto BASSETTA è colonnello dell'Arma dei Carabinieri. È insegnante titolare della cattedra di diritto militare della Scuola Ufficiali Carabinieri, dove ha ricoperto anche l'incarico di redattore capo della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri. Nel 2010 è stato componente del Comitato scientifico, insediato presso il Ministero della difesa, incaricato della redazione del codice dell'ordinamento militare e del relativo t.u. regolamentare. È Dottore di ricerca in diritto pubblico.

di più su Laurus

ISBN 978-88-8087-773-8



9 788880 877738

www.laurus.tv

€ 52,00